

Roma, 13/01/2015

Spett.le Cliente

Studio Tributario - Commerciale Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma Tel 06/41614250 fax 06/41614219

e-mail: info@studiomasciotti.it

Oggetto:

Dal 2015 esteso l'ambito di applicazione del reverse charge

ad esempio, dal 2015 fattura senza Iva per i servizi di:

- pulizia,
- installazione e manutenzione di impianti,
- intonacatura e tinteggiatura,
- posa in opera di infissi,
- *ecc....*



Egregio cliente,

come noto, *al fine di ridurre i fenomeni di frode e di evasione dell'IVA*, *è prevista l'applicazione del meccanismo del "reverse charge"* (inversione contabile) che prevede il trasferimento degli obblighi di assolvimento dell'IVA dal cedente / prestatore all'acquirente / committente per cui:

- o il **cedente / prestatore** emette la **fattura senza applicazione (e addebito) dell'IVA**, specificando espressamente che trattasi di "operazione soggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 con applicazione dell'IVA a carico del destinatario della fattura";
- l'acquirente / committente soggetto passivo IVA è il debitore dell'imposta e per l'assolvimento della stessa deve integrare la fattura ricevuta dal cedente / prestatore con aliquota ed imposta e annotare la stessa nel registro IVA degli acquisti e in quello delle fatture emesse / corrispettivi.

Tale meccanismo è già applicato da vari anni, ad esempio, ai contratti di subappalto in edilizia e alle cessione di fabbricati strumentali.

A decorrere dal 2006, il Legislatore è intervenuto più volte per attuare un *progressivo ampliamento dell'ambito di applicazione del reverse charge*. Da ultimo con la Finanziaria 2015 che ha modificato, oltre all'art. 17, DPR n. 633/72, anche l'art. 74, relativamente al regime speciale IVA dei rottami.

LE NUOVE IPOTESI DI APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE a partire dal 2015

L'art.1, comma 629, lett. a), Finanziaria 2015 modificando l'art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 ha esteso il reverse charge anche a prestazioni di servizi di:

- pulizia di edifici;
- demolizione di edifici;
- installazione di impianti in edifici;
- completamento di edifici;
- > trasferimenti di:
- *quote di emissioni di gas* a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell'art. 12 della citata Direttiva;
- altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva;
- certificati relativi a gas e energia elettrica;



- cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72;
- > cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari.

Di seguito ci soffermeremo soprattutto sui servizi di pulizia, di demolizione e di installazione di impianti.

SERVIZI DI PULIZIA DI EDIFICI

Il reverse charge, dal 2015, interessa i <u>servizi di pulizia di edifici</u> (es. di uffici, negozi, depositi, supermercati, ecc.). Il predetto meccanismo non trova applicazione se:

- il servizio di pulizia è riferito a beni mobili;
- il cliente non è soggetto passivo IVA (ad esempio, soggetto privato, condominio, ecc.).

Per meglio individuare i soggetti interessati si ritiene possibile dare rilevanza al *codice attività Ateco* 2007 adottato in modo tale da fare riferimento ai seguenti codici:

- o 81.21.00, pulizia generale (non specializzata) di edifici;
- o **81.22.02, altre attività di pulizia specializzata di edifici** e di impianti e macchinari industriali (escludendo le attività di pulizia di impianti e macchinari);
- 81.29.10, servizi di disinfestazione (con esclusivo riferimento a edifici);
- o 43.39.00, pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione;
- o 43.99.01, pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici.

Ai servizi in esame il reverse charge è applicabile alle fatture emesse a <u>decorrere dall'1.1.2015</u>, senza necessità di una specifica autorizzazione da parte dell'UE.

Esempio 1 La Clean srl ha in essere un contratto di pulizia degli uffici della Alfa srl per un importo di € 1.000 mensili. Per la pulizia relativa al mese di gennaio 2015 emetterà la seguente fattura.



La Clean srl	
La Cicaii sii	

Spett. le Alfa srl

• • •

Fattura n. 8 del 31.01.2015

Servizio pulizia Vs uffici – mese di gennaio

Importo € 1.000,00

Operazione soggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 con applicazione dell'IVA a carico del destinatario della fattura

La Alfa srl dovrà integrare la fattura ricevuta (senza addebito dell'IVA) con l'indicazione dell'aliquota (22%) e della relativa imposta (€ 220), provvedendo altresì ad annotare la stessa nel registro degli acquisti e delle fatture emesse / corrispettivi.

SERVIZI DI DEMOLIZIONE, INSTALLAZIONE IMPIANTI, COMPLETAMENTO DI EDIFICI

Per tali nuove ipotesi – <u>seroizi di demolizione di edifici, di installazione di impianti negli edifici e di completamento di edifici</u> - quindi il reverse charge si applica <u>a prescindere dal rapporto contrattuale</u> (<u>appalto, subappalto</u>) rilevando, oltre alla sussistenza della soggettività passiva IVA in capo al committente, la riconducibilità di tali prestazioni a un bene qualificato come edificio.

Anche in tal caso, per meglio individuare i soggetti interessati, si ritiene possibile dare rilevanza al codice attività Ateco 2007 adottato in modo tale da fare riferimento ai seguenti codici:

- o **43.11.00, Demolizione** (solo se riferiti ad edifici);
- 43.21.01, Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);
- 43.21.02, Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);
- 43.22.01, Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);
- 43.22.02, Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);



- 43.22.03, Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusa manutenzione e riparazione);
- 43.22.04, Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione); servono chiarimenti per stabilire se ai fini in questione la piscina può essere considerata edificio e parte in esso;
- 43.22.05, Installazione di impianti di irrigazione per giardino (inclusa manutenzione e riparazione); servono chiarimenti per stabilire se ai fini in questione il giardino può essere considerata edificio e parte in esso;
- o 43.29.01, Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
- o 43.29.02, lavori di isolamento termico, acustico e antivibrazioni;
- o 43.29.09, Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (solo se riferiti ad edifici);
- o 43.31.00, Intonacatura e stuccatura;
- o 43.32.01, Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;
- o 43.32.02, Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, parete mobili e simili;
- o 43.33.00, Rivestimento di pavimenti e muri;
- o 43.34.00, Tinteggiatura e posa in opera di vetri;
- o 43.39.01, Attività non specializzate di lavori edili muratori;
- o 43.39.09, Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

Ai servizi in esame il reverse charge è applicabile alle fatture emesse a <u>decorrere dall'1.1.2015</u>, senza necessità di una specifica autorizzazione da parte dell'UE.

Esempio 2 Si ipotizzi che la Alfa srl appalti la realizzazione dell'impianto elettrico di un nuovo edificio alla Beta srl e quest'ultima subappalti parte dei lavori alla Gamma srl. In base alle nuove disposizioni il reverse charge è applicabile sia dalla Gamma srl (subappaltatore) nei confronti della Beta srl che dalla Beta srl (appaltatore) nei confronti della Alfa srl (committente).

Esempio 3 La Beta srl ha appaltato alla Idraulica srl la realizzazione dell'impianto idraulico di un nuovo edificio. All'atto dell'incasso dell'acconto dei lavori la società emetterà la seguente fattura.



_			
	Idraulica srl		
	Spett. le		
	Beta srl		
	Fattura n. 1 del 31.01.2015		
	Acconto realizzazione impianto idraulico nuovo edificio		
	Importo € 10.000,00		
	Operazione soggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 con		
	applicazione dell'IVA a carico del destinatario della fattura		
	La Beta srl dovrà integrare la fattura ricevuta (senza addebito dell'IVA) con l'indicazione		
	dell'aliquota (22%) e della relativa imposta (€ 2.200), provvedendo altresì ad annotare la stessa		
	nel registro degli acquisti e delle fatture emesse / corrispettivi.		
	GRANDE DISTRIBUZIONE		
	La nuova lett. d-quinquies) estende il meccanismo del reverse charge anche alle <u>cessioni di beni</u>		
effettuate nei confronti della grande distribuzione, ossia di:			
	□ ipermercati;		
	□ supermercati;		
	□ discount alimentari.		
	A differenza delle precedenti fattispecie, l'applicazione del reverse charge al caso in esame è		
	subordinata al rilascio di un'apposita autorizzazione da parte dell'UE. In caso di mancato		
	rilascio dell'autorizzazione è previsto l'aumento, entro il 30.6.2015, dell'aliquota dell'accisa sui		
	carburanti (benzina e gasolio) "in misura tale da determinare maggiori entrate nette".		
	<u>IMP.</u> : È auspicabile che l'Agenzia delle Entrate intervenga a breve per fornire chiarimenti in i	merito alle	
	novità sopra esaminate, soprattutto al fine di individuare le operazioni da assoggettare a reverse	charge.	



RIMBORSO CREDITO IVA

Si evidenzia che i soggetti che pongono in essere le operazioni sopra descritte potranno richiedere il **rimborso del credito IVA** (annuale / trimestrale) ex art. 30, comma 3, DPR n. 633/72 nel rispetto della **condizione dell'aliquota media**.

ESTENSIONE REGIME IVA DEI ROTTAMI

Come noto, l'art. 74, commi 7 e 8, DPR n. 633/72 prevede l'applicazione alle cessioni di rottami, cascami, ecc. di determinati materiali, di un regime IVA speciale in base al quale le cessioni sono imponibili IVA, con applicazione dell'imposta da parte dell'acquirente (reverse charge). Per effetto delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2015 al comma 7 del citato art. 74, anche le cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo sono assoggettate, a decorrere dall'1.1.2015, al predetto regime, con applicazione quindi del reverse charge.

Restando a Sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, porgiamo i più cordiali saluti.

Dott. Masciotti Fabrizio